

Cassazione: Eppo avoca le indagini su cartiere italiane e bulgare anche senza aggravante

Frodi Iva, poteri al pm europeo

Può ordinare gli arresti se sono coinvolte società di paesi Ue

L'Eppo può avocare a sé le indagini quando si trova nella posizione migliore per portare avanti l'inchiesta o esercitare l'azione penale: il che avviene quando risultano coinvolte organizzazioni criminali o quando un tipo di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari Ue

Pagina a cura
DI DARIO FERRARA

Può essere senz'altro il pubblico ministero europeo a chiedere gli arresti se l'associazione a delinquere per la frode Iva ipotizzata dagli inquirenti si svolge con il contributo di società di comodo in due Stati membri della Ue.

Rimane dunque ai domiciliari il presunto gestore occulto di società cartiere, indagato per il reato associativo finalizzato a una serie di delitti contro il fisco oltre che al falso in bilancio. E ciò benché a chiedere la misura cautelare sia stata Eppo (European public prosecutor's office), la procura europea che vigila sugli interessi finanziari dell'Unione europea, avocando a sé l'indagine.

Per negare la competenza del pm europeo, che ha avocato a sé le indagini, non rileva che sia stata esclusa dal gip l'aggravante della transnazionalità: conta soltanto che il meccanismo alla base della frode Iva su cui si indaga non avrebbe potuto funzionare se non coinvolgendo le società di comodo che operano in Italia e le false imprese bulgare. Così la Corte di cassazione penale, sez. terza, nella sentenza n. 34411 del 12/9/2024.

La competenza funzionale del procuratore europeo. È confermata in modo definitivo la custodia domestica disposta a carico dell'indagato: deve essere esclusa l'incompetenza a chiedere la misura cautelare da parte della Procura distrettuale di Eppo, l'organismo indipendente dell'Unione europea in-

caricato di indagare, perseguire e portare in giudizio reati come frodi, corruzione e riciclaggio che ledono gli interessi finanziari di Bruxelles, fra i quali rientra la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto che ha natura eurounitaria. Non giova alla difesa dell'imprenditore dedurre che i reati per i quali si procede non rientrerebbero nella competenza funzionale di Eppo e che la circostanza sarebbe stata nota in modo incontestabile al procuratore europeo al momento in cui l'accusa ha firmato la richiesta cautelare: di fronte al tribunale del riesame un motivo d'impugnazione proposto dall'avvocato dell'indagato prospetta la nullità e la nullità dell'ordinanza cautelare perché sarebbe stata disposta dal gip in assenza di una domanda cautelare legittima.

La competenza funzionale del procuratore eurounitario, invece, scatta non soltanto se i reati previsti dalla direttiva Ue 2017/1371, nota come Pif, risultano commessi nel territorio di due o più Stati membri dell'Unione e se dagli illeciti deriva un danno di almeno 10 milioni di euro, ma anche quando il pm europeo si trova nella posizione migliore per svolgere le indagini oppure esercitare l'azione penale; il tutto in base agli articoli 22 e 25 del regolamento Ue 2017/1939 del Consiglio del 12/10/2017. Non coglie nel segno la difesa laddove lamenta che il tribunale del riesame avrebbe omesso il confronto con le emergenze probatorie e sottovalutato le deduzioni dell'indagato: i giudici del merito motivano in

modo ampio il provvedimento, dopo avere richiamato le fonti di prova. Il meccanismo messo in piedi dagli indagati, almeno secondo le accuse, prevedeva la creazione di società cartiere da utilizzare come missing trader o buffer con due obiettivi: da una parte gonfiare in modo artificioso il credito d'imposta delle società beneficiarie grazie all'accumulo di indebiti diritti di detrazione Iva e dall'altra consentire alle compagnie di acquistare sottocosto la merce per effetto dello scorporo dell'imposta dalla base imponibile.

In particolare, stando alle risultanze delle indagini, l'Iva era sì formalmente applicata in fattura ma di fatto non veniva addebitata all'acquirente, mentre gravava esclusivamente sulla "missing trader" cedente; insomma: grazie allo stratagemma l'imposta non era versata con un pari danno per l'erario.

Gli elementi a carico dell'indagato. Bisognerà senza dubbio aspettare la prosecuzione del procedimento per sapere se gli indiziati sono davvero colpevoli oppure no. Intanto a carico dell'indagato pesa il lavoro investigativo svolto sui documenti dalla Guardia di finanza: a inguaiare al momento l'imprenditore, sotto inchiesta fra l'altro per omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, sono le intercettazioni effettuate dagli investigatori per ciascuna vicenda societaria e i messaggi scambiati con uno degli



interlocutori.

Pesano contro di lui come gravi indizi di colpevolezza: la natura anomala dei rapporti societari; i riferimenti nelle comunicazioni alla situazione contabile aziendale; il valore del plafond indebito realizzato che trova riscontro nelle fatture; il tenore univoco della documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria; l'indebitamento delle aziende coinvolte nella vicenda; la falsità dei costi indicati nelle dichiarazioni annuali; la predisposizione di falsi documenti di trasporto.

All'indagato, in particolare, si addebita di avere agito come gestore occulto di tre società cartiere, intessendo quotidiani rapporti con consulenti fiscali, teste di legno, associati e maestranze: per una delle "scatole vuote", formalmente amministrata da un prestanome pregiudicato, erano creati i presupposti per farla figurare quale esportatore abituale, vale a dire il plafond di cessioni estere per il 2017 e il 2018 necessarie per godere dell'esenzione Iva l'anno seguente e l'indicazione fittizia nel bilancio 2019 di costi e ricavi di fatto inesistenti; risultano anche simulati scambi intracomunitari nel 2019 con una delle società bulgare e nel 2020 con un'altra e le conseguenti vendite sottocosto. E se è vero che le cartiere operano in Italia, soltanto con l'interposizione delle finte imprese dell'Est europeo è stato possibile, sempre secondo le accuse, creare il giro delle false fatturazioni per ottenere il pagamento dell'Iva e usufruire dei falsi crediti d'imposta.

L'avvocazione dell'indagine

DS6901

per esigenze di coordinamento. Non è poi in grado di incidere sulla legittimità della misura custodiale il travisamento probatorio eccetto dalla difesa, laddove l'atto cui si fa riferimento nell'impugnativa cautelare non è la comunicazione della notizia di reato trasmessa dalla polizia giudiziaria, ma l'atto sottoscritto dal pm distrettuale a Eppo: dal quadro cautelare emerge comunque che l'indagato sarebbe inserito appieno nell'associazione per delinquere. E la misura risulta richiesta in modo legittimo da un magistrato in possesso della qualifica prescritta dall'ordinamento in base a un provvedimento di avocazione delle indagini non abnorme né illegittimo o revocato: il pm europeo rivendica per sé la competenza dell'inchiesta per l'esigenza di coordinare le attività investigative a livello comunitario e internazionale laddove bisogna accertare con riscontri mirati se le società esterovestite sono fittizie.

La competenza del procuratore europeo delegato a chiedere l'emissione della misura cautelare, poi, emerge da due disposizioni: da una parte l'articolo 9, comma primo, del decreto legislativo 2/2/2021, n. 9, adottato per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2017/1939 del Consiglio del 12/10/2017, secondo cui "in relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, i procuratori eu-

ropei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali"; dall'altra l'articolo 4 del regolamento, secondo cui la Procura europea "svolge indagini, esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo".

L'Eppo, dunque, può avocare a sé le indagini quando si trova nella posizione migliore per portare avanti l'inchiesta o esercitare l'azione penale: il che avviene, come nel caso di specie, quando risultano coinvolte organizzazioni criminali o quando un tipo specifico di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari Ue, il credito delle istituzioni e la fiducia dei cittadini; in tali casi il pm europeo deve poter esercitare la propria competenza.

In definitiva la motivazione del Riesame supera il controllo di legittimità previsto sulle ordinanze che riguardano i provvedimenti restrittivi della libertà personale: un'attività che deve limitarsi a verificare che risulta spiegata in modo adeguato la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 Cpp in grado di giustificare l'applicazione degli arresti domiciliari. E ciò perché la motivazione mostra, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica delle argomentazioni che collegano gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la "valenza sintomatica" degli indizi.

— © Riproduzione riservata — ■

La decisione

DS6901

DS6901

Cassazione, III sezione penale, sentenza 34411/24

Deve ritenersi che la richiesta cautelare sia stata legittimamente proposta da un magistrato in possesso della “qualifica ordinamentale” richiesta, dovendosi osservare che l’avocazione delle indagini è stata disposta proprio per l’assunzione del coordinamento delle indagini da parte di Eppo (European public prosecutor’s office), la cui competenza scatta non solo se i reati previsti dalla direttiva europea siano commessi nel territorio di due o più Stati membri e se da essi derivi un danno di almeno 10 milioni di euro, ma anche qualora il procuratore europeo si trovi nella posizione migliore per svolgere le indagini o esercitare l’azione penale, ciò che avviene quando i reati vedono coinvolte organizzazioni criminali, o quando un tipo specifico di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione o il credito delle istituzioni e la fiducia dei cittadini della Ue